

Risposta Agenzia Entrate interpello n. 462/2021

- ✓ La Legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 273, della L. 145/2018) ha introdotto un regime agevolato di imposizione sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche («IRPEF»). Detto regime può essere fruito a determinate condizioni – previa opzione – dalle persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni comuni del sud Italia o in taluni comuni rientranti nelle zone colpite da alcuni eventi sismici del 2016/2017, e prevede l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, a un'imposta sostitutiva del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni).
- ✓ Per poter fruire del beneficio è necessario che la persona fisica si trasferisca effettivamente in uno di citati comuni e sia titolare dei redditi da pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR, erogati da soggetti esteri. Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri (comprese le indennità *una tantum* erogate a fronte del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro).
- ✓ Nel caso di specie, l'Agenzia ha chiarito che le prestazioni riconosciute a un cittadino finlandese, beneficiario di una polizza assicurativa, stipulata dal datore di lavoro secondo il regime previdenziale previsto dalla Finlandia (cd. secondo pilastro) – che consente all'assicurato di integrare la pensione obbligatoria una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l'accesso alla prestazione – siano riconducibili nell'ambito dei redditi da pensione in precedenza citati e, pertanto, il beneficiario possa accedere al regime agevolato dall'anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia.

